

106^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1996

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	MINARDO (CCD)	Pag. 13
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO		GERMANÀ (Forza Italia)	14
DISEGNI DI LEGGE		PINTO, ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali	15
Discussione e approvazione:		CUSIMANO (AN)	38
(1545-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):		* GUBERT (CDU)	39
SCIVOLETTO (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore ..	4, 6, 7 e passim	Verifica del numero legale	7
SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.) ..	7	Deliberazione sul parere espresso dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento:	
BIANCO (Lega Nord-Per la Padania indep.) ..	8	(1883) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia (Approvato dalla Camera dei deputati):	
CARCARINO (Rifond. Com.-Progr.)	12	* CASTELLI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	40
		Assegnazione	42

MOZIONI**Per la discussione:**

PRESIDENTE Pag. 42, 43
DI BENEDETTO (*Forza Italia*) 42, 43

ALLEGATO**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione 44

Assegnazione Pag. 44

Presentazione di relazione 45

Approvazione da parte di Commissioni
permanenti 46

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

BRIENZA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Carpi, De Luca Michele, De Martino Francesco, Fanfani, Giorgianni, Lauria Michele, Leone, Rocchi, Serena, Valiani.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1545-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23

ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera, salva la votazione finale.

In relazione a quanto disposto dalla citata norma, l'ordine del giorno n. 1 approvato dalla Commissione, che si riferisce ad un articolo non modificato dalla Camera, deve ritenersi inammissibile.

Peraltro, gli emendamenti presentati dal senatore Antolini – ad esclusione degli emendamenti 1.124 e 1.125 – sono rivolti ad introdurre, in sostituzione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1, riguardante l'affidamento alle regioni della gestione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura (che risulta essere la sola parte modificata del testo in esame), disposizioni riguardanti le seguenti materie: la produzione lattiera, l'iscrizione al registro delle imprese per gli imprenditori agricoli e la pesca, materie trattate dai successivi articoli 2, 3, 4, 6 e 9, che non risultano modificati dalla Camera.

Poichè tali emendamenti, ancorchè formalmente attinenti ad una parte modificata, tendono nella sostanza ad introdurre disposizioni riguardanti parti del decreto non modificate, devono ritenersi inammissibili ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Per le stesse ragioni risulta inammissibile anche l'ordine del giorno n. 2 del senatore Antolini.

Il relatore, senatore Scivoletto, ha chiesto di poter svolgere oralmente la relazione. Poichè non si fanno osservazioni, ha facoltà di parlare il relatore.

SCIVOLETTO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge al nostro esame è stato approvato il 28 novembre scorso dal Senato in prima lettura con importanti modifiche condivise da un'ampia maggioranza, sia in Commissione sia in Aula, oltre che dal Governo.

Il testo originario del decreto-legge n. 552, è stato infatti migliorato in parti importanti riguardanti la questione complessa e difficile delle quote latte, il personale della Federconsorzi e il fermo biologico della pesca, mentre è stato confermato nei punti relativi alla proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura istituito con la legge n. 949 del 1952, in un secondo tempo prorogato e ampliato nel campo di interventi con la legge n. 910 del 1966 e successivamente con l'articolo 7 della legge n. 493 del 1975. Inoltre, il testo del decreto-legge è stato confermato nella versione originaria per quanto riguarda i contributi ad enti irrigui e al settore degli allevamenti, l'assegnazione di fondi per le misure di accompagnamento della politica agricola comunitaria e, infine, per quanto riguarda le misure relative alla produzione agricola con metodo biologico. In particolare, signor Presidente, onorevoli colleghi, sulla questione delle quote latte sono stati definiti in modo equilibrato i criteri della compensazione nazionale, criteri che, nell'ordine, operano in favore: dei produttori delle zone di montagna; dei produttori

titolari di quota A e di quota B, nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B e che usufruiranno della compensazione nei limiti del quantitativo ridotto; dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del Regolamento CEE 2081/93 (modifica questa inserita per iniziativa autonoma del Governo nel decreto al nostro esame); e ancora, dei produttori titolari esclusivamente della quota A che abbiano superato la propria quota nei limiti del 5 per cento della quota medesima, e infine in favore di tutti gli altri produttori. Questo per quanto riguarda la compensazione nazionale.

È stato spostato inoltre dal 30 settembre 1996 al 31 gennaio 1997 il termine per il pagamento del «superprelievo», cioè la multa di 421 miliardi che i produttori di latte debbono pagare, una multa concentrata prevalentemente nelle regioni del Nord e che certamente rappresenta una questione molto importante con la quale il Parlamento e il Governo dovranno fare i conti.

È stato anche ridefinito il piano di ristrutturazione e di riassegnazione delle quote latte volontariamente dismesse. Mi permetto, signor Presidente, di richiamare rispetto al testo originario proposto dal Governo le modifiche che sono state introdotte dalla Commissione e successivamente dall'Aula. In esso infatti era previsto che la riassegnazione doveva consentire che almeno il 50 per cento dei quantitativi venisse attribuito nella regione o nella provincia autonoma di provenienza e che le quote abbandonate dai produttori delle zone di montagna venissero attribuite ai produttori con aziende ubicate in dette zone; inoltre, facendo riferimento a questi criteri, metteva giustamente al primo posto i giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 27 dicembre 1994, n. 762; al secondo posto i produttori con aziende ubicate nelle zone montane di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975; al terzo posto i produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota medesima.

A questo punto, ritengo di dover dar conto all'Aula del fatto che è stata introdotta una modifica con la quale si prevede la riassegnazione delle quote, effettuata dall'AIMA, totalmente nelle regioni o nelle province di provenienza, stabilendo un periodo non inferiore a tre mesi per la presentazione delle domande. Ove in tali regioni o province autonome non vengano presentate domande o queste vengano presentate per un ammontare inferiore alle disponibilità, l'AIMA provvede ad attribuire le quote non assegnate su base nazionale; vale a dire: tutte le quote oggetto del piano di dismissione e di ristrutturazione restano all'interno delle regioni, eccetto un meccanismo liberatorio e di prelazione, in prima istanza per i produttori che abitano nella regione di provenienza o nella provincia autonoma. Noi consideriamo tale modifica molto importante. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

È stata inoltre prevista la possibilità per il produttore che acquista quote latte di non perdere quelle che gli erano state precedentemente assegnate. Infatti, in base alla legge 26 novembre 1992, n. 468, chi acquistava quote A, ossia le cosiddette quote storiche, perdeva in modo pro-

porzionale quote B; ebbene, con la modifica introdotta viene superato questo meccanismo riduttivo e viene consentito al produttore di latte, ch  acquista nuove quote, di non perdere quelle che gli erano state precedentemente assegnate.

Infine, vorrei sottolineare che sono stati liberalizzati i processi di vendita e di affitto delle quote. Per quanto riguarda questa parte, nonch  il punto precedentemente da me richiamato, e cio  il fatto che il produttore che acquista quote A non perde quote B, vorrei ricordare che all'interno del disegno di legge collegato, che abbiamo recentemente approvato, si   prevista una deroga alla legge n. 468 del 1992, per cui si consente anche per la campagna 1996-1997, attualmente in corso, la possibilit  di far ricorso a tali procedure.

Su questo punto, signor Presidente, onorevoli colleghi, poich  conosco la grandissima sensibilit  che c'  da parte di tutti i colleghi e anche i problemi gravissimi che si pongono in tante parti del paese, vorrei fare due ultime riflessioni. Esse riguardano le iniziative del Governo e pertanto mi rivolgo al ministro Pinto, nel senso che noi, come Parlamento, chiediamo che prosegua, si sviluppi ed arrivi a risultati positivi... (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Colleghi, cerchiamo far cessare questo brusio; il relatore sta svolgendo una relazione per noi, non per se stesso.

SCIVOLETTO, *relatore*. La ringrazio signor Presidente. Come dicevo, rivolgiamo un appello al Governo affinch  la trattativa in corso a livello europeo, che peraltro ha gi  dato risultati positivi ancorch  parziali, vada avanti per far s  che all'Italia venga riconosciuto un quantitativo di produzione di latte che corrisponda effettivamente alla produzione reale del paese. Purtroppo, noi in passato abbiamo accettato un limite di produzione di latte che, per errore dei censimenti fatti dall'ISTAT,   nettamente inferiore alla produzione reale del nostro paese.

Ebbene, noi dobbiamo fare in modo che questo punto venga affrontato e che, a livello europeo, venga posto con la massima forza e determinazione. Infine, vorrei rivolgere un appello al Governo affinch  si proceda rapidamente alla presentazione di una proposta di modifica alla legge n. 468 del 26 novembre 1992, in materia di regime di quote latte e di sistema lattiero caseario, affinch  possano essere affrontate le questioni che riguardano l'impiego dei giovani in agricoltura, la valorizzazione delle produzioni tipiche ed infine la difesa delle zone deboli e montane.

Signor Presidente, ritengo che il Senato abbia svolto un buon lavoro, almeno per quanto riguarda la fase dell'emergenza e quella di transizione; la Camera dei deputati ha sostanzialmente approvato il lavoro approfondito compiuto dal Senato (in particolare sul tema delle quote latte) e si   limitata ad apportare una sola modifica aggiuntiva al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 552 con la quale si stabilisce che la gestione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura   affidata alle regioni. La Commissione agricoltura del Senato, su proposta del relatore, a larghissima maggioranza - debbo sottolinearlo - ha

accolto favorevolmente la modifica introdotta dalla Camera dei deputati, sia perchè nel merito ha valutato positivamente la regionalizzazione del Fondo prima richiamato, sia perchè ritiene importante ed urgente convertire il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, che contiene misure, ancorchè parziali, certamente utili per l'agricoltura italiana ed unitariamente richieste dalle organizzazioni professionali, dagli allevatori e dai produttori agricoli del nostro paese. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo, Rinnovamento italiano, Partito Popolare Italiano e Rifondazione Comunista-Progressisti*).

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento avanzo la questione pregiudiziale sul disegno di legge al nostro esame; non ho tempo per illustrarla e chiedo che si proceda preventivamente alla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Avverto che, a norma dell'articolo 93 del Regolamento, su tale proposta potrà prendere la parola un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti.

Non essendovi alcuna richiesta di intervento, procediamo alla votazione.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta del senatore Speroni risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale) (Le operazioni di verifica procedono lentamente. Richiami del Presidente).

SCIVOLETTO. Essendo la prima votazione della giornata, signor Presidente, la prego di essere un po' tollerante.

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1545-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale proposta dal senatore Speroni.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Bianco. Ne ha facoltà.

BIANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, finalmente siamo giunti in Aula a discutere di agricoltura, ed oggi ci occupiamo persino del settore zootecnico che è uno dei più produttivi di ricchezza per il paese, essendo caratterizzato da 180.000 miliardi di fatturato annuo e da un milione di posti di lavoro. (*Diffuso brusio in Aula*).

Discutiamo di un settore...

PRESIDENTE. Chiedo scusa, senatore Bianco; onorevoli senatori, vi chiedo per favore di contribuire a rendere possibile l'ascolto dell'oratore, da questa mattina c'è in Aula un brusio diffuso. Capisco che ci stiamo avvicinando alle feste natalizie ed è l'occasione per scambiarsi gli auguri, però credo che tale comportamento sia un pò in anticipo sui tempi.

La prego, senatore Bianco, di continuare il suo intervento.

BIANCO. Grazie signor Presidente. Come dicevo discutiamo di un settore, quello zootecnico, che versa in cattive acque, e che vi versava ancor prima della crisi della cosiddetta «mucca pazza», che ha avuto – come sappiamo – effetti dirompenti, anche strutturali, sull'intera filiera bovina.

Questa vicenda verrà ricordata per l'enorme costo economico, che ha visto una perdita di 650 miliardi di produzione lorda vendibile bovina e di 1.500 miliardi per l'intera economia nazionale oltre alla perdita di 17.000 posti di lavoro.

Finalmente anche il cosiddetto settore primario ha un po' di attenzione perchè, sinceramente, ormai stava facendosi strada in noi la certezza che per questo Governo, come per gli altri che si sono succeduti, definire l'agricoltura settore primario volesse dire che è proprio il primo settore da distruggere. E mi pare che questo sia già in atto, considerando i metodi che vengono usati tuttora per risolvere gli innumerevoli problemi che ancora oggi l'intero settore deve affrontare, ma che chi governa non vuole risolvere subito ed adeguatamente.

Questo è dimostrato dal fatto che il decreto-legge che stiamo discutendo ha già subito più reiterazioni in questa legislatura e tutto, tranquillamente, sopra le teste degli agricoltori italiani, ma soprattutto padani che si sono subito visti penalizzati da un chiaro non-intervento nella grave emergenza dovuta alla B.S.E., la cosiddetta «mucca pazza».

Se analizziamo poi il problema delle quote latte, si capisce chiaramente, leggendo questo decreto-legge, che quanto ho affermato prima sul settore primario trova certamente riscontro. Infatti qui da noi, a differenza degli altri paesi europei, l'agricoltura va affossata! E questo è ancora più evidente, se prendiamo in considerazione il decreto-legge oggi in discussione, perchè si capisce chiaramente che è diventata una consuetudine prendere a pretesto la presentazione di un decreto-legge, su un tema importante come quello affrontato questa volta, cioè il fermo

biologico della pesca, per affrontare altri problemi, urgenti e meno urgenti, chiari e meno chiari.

Infatti, in questo decreto-legge troviamo una mescolanza di argomenti che richiederebbero, almeno da anni, per la loro importanza, una trattazione a parte. Invece, qui ci troviamo a discutere del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione, del regime comunitario delle quote latte, del personale della Federconsorzi, dei trasferimenti all'AIMA dei fondi per pagare le multe all'Unione europea, di norme attuative dei regolamenti della politica agraria comunitaria, si parla dell'agricoltura biologica ed infine del fermo biologico della pesca. Un bel calderone, non vi pare, colleghi?

Per quanto ci riguarda, illustrerò ora la posizione della Lega Nord-Per la Padania indipendente sul decreto-legge in questione, prendendo in considerazione i punti più salienti.

È chiaro che, parlando di fondi di sviluppo per la meccanizzazione, è facile cadere in tentazione per chi deve erogarli. Infatti, secondo noi, in questo caso si vuole fornire ancora denaro pubblico per ripianare situazioni debitorie nei confronti di istituti bancari, come quello della Banca mediterranea di Potenza che ha sollecitato il rientro di 16 miliardi contratti dall'Ente irriguo della Puglia, Lucania e Irpinia.

Lo scorso anno, i dipendenti di tale Ente, che da diversi mesi non ricevevano lo stipendio, indirono uno sciopero, bloccando l'erogazione dell'acqua. Vi furono disordini e i prefetti delle province interessate proclamarono lo stato di allerta e richiesero l'intervento del presidente del Consiglio Dini.

Dalle riunioni che ne seguirono, emerse che la situazione debitoria dell'Ente era dovuta, in massima parte, al mancato pagamento delle bollette da parte degli utenti: un vezzo che al Nord nessuno potrebbe permettersi. In ogni caso, non interverrebbe lo Stato a pagare il debito: da noi interverrebbe l'azienda preposta a «tagliare l'acqua».

Secondo noi, è dunque molto grave che il Governo adduca il motivo di straordinaria necessità ed urgenza in merito alla proroga (fino al 2002) dell'attività del Fondo per la meccanizzazione e poi ne utilizzi le previdenze finanziarie per operazioni che niente hanno a che vedere con le finalità istituzionali dello stesso Fondo.

Se poi affrontiamo il tema previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge non possiamo che dichiarare di essere fermamente contrari a quanto previsto in questi articoli, perchè le misure in essi previsti penalizzano i produttori padani di latte. Questo perchè il taglio della produzione padana, con quote da attribuire ad aree che non hanno una vocazione alla produzione di latte, costituisce una misura fortemente penalizzante per gli allevatori padani stessi.

Infatti, all'articolo 3 del decreto-legge sono indicati cinque criteri di priorità in base ai quali attuare la compensazione nazionale: quattro in particolare si riferiscono a specifiche categorie di produttori, mentre uno è relativo a determinate aree geografiche.

Il risultato dell'applicazione di tali criteri è che la multa di 421 miliardi finisce unicamente per gravare sui produttori di latte che operano nelle aree di pianura ed in particolare al Nord; il criterio di compensa-

zione geografica benefica, infatti, le 8 regioni meridionali (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna) e le aree definite svantaggiate. Accade così che, se vi sono due allevatori, uno che opera in pianura padana e l'altro che opera in Campania, e che se entrambi superano, anche di un eguale quantitativo, la quota loro assegnata, l'allevatore padano paga per intero la multa, mentre quello campano, per esempio, è beneficiario della compensazione effettuata dall'AIMA.

Con i criteri di priorità, previsti dal decreto-legge, si arriva perciò a sancire che, a parità di infrazione (cioè di superamento della quota latte), si possono applicare o non applicare le relative sanzioni a seconda che si operi al Nord, oppure al Sud e questa è un'azione illegittima perchè non è pensabile che nel medesimo settore produttivo si crei una così evidente distorsione alla libera concorrenza e si determini una discriminazione a danno di produttori che hanno l'unico torto di operare in una zona, anzichè in un'altra. E questo, credo, mi permette di affermare che in merito a questa norma, più che di costituzionalità e di urgenza, si dovrebbe discutere di eventuale abuso di potere da parte di chi l'ha concepita.

Secondo noi, la legge n. 468 del 1992 deve essere profondamente cambiata perchè non è possibile prevedere compensazioni a favore di produttori che storicamente non hanno mai superato la cosiddetta quota A, perchè c'è il rischio di privilegiare realtà imprenditoriali meno vivaci e produttori che operano in zone meno vocate.

Se vogliamo invece parlare di Federconsorzi, argomento che riguarda l'annosa questione dell'assorbimento da parte della pubblica amministrazione dell'ultima quota dei suoi 194 dipendenti rimasti, ci sarebbe molto da dire.

Di certo ci sarebbe molto da discutere sul perchè i dipendenti di una struttura come la Federconsorzi debbano essere direttamente assunti dalla pubblica amministrazione, quando tutti gli altri cittadini, per ottenere questo risultato, devono partecipare a pubblici concorsi.

Per evitare discussioni di questo tipo, il Governo ha invece scelto di agire in nome dell'emergenza.

Tuttavia, se ciò può giustificare l'urgenza, noi riteniamo che vi sia forse da discutere in merito alla costituzionalità, in quanto appare grave che nel decreto non sia prevista alcuna disposizione per una seria verifica dell'idoneità del personale della Federconsorzi ad essere assorbito dalla pubblica amministrazione. In questo caso, infatti, è prevista una semplice prova pratica o colloquio, anzichè un concorso (anche riservato, ma un concorso) per titoli ed esami.

Dobbiamo anche dire che non è giusto che questo Ente, in gestione fallimentare, con un patrimonio tra i 6.000 e gli 8.000 miliardi venga oggi svenduto per poco meno di 2.600 miliardi.

Per molti ormai, è chiaro che la gestione della Federconsorzi ha contribuito ad arricchire *manager* che non sono tali, e ad arricchire politici senza scrupoli e false realtà produttive, soprattutto in Meridione.

Noi non vogliamo mantenere in piedi ancora una macchina elefantica a spese del denaro pubblico. Secondo noi è meglio che questo Ente sia liquidato, anzichè finanziato!

Andrebbero invece adeguati i finanziamenti previsti per l'attuazione dei regolamenti comunitari sulla Politica agricola comunitaria.

All'articolo 6 del decreto-legge troviamo invece un provvedimento i cui contenuti appaiono particolarmente gravi, in quanto l'importo di 1.000 miliardi per il pagamento delle multe sulle quote-latte, in base a quanto determinato dal consiglio ECOFIN del 21 aprile 1994, non corrisponde a verità anzi, su questo punto rileviamo una grave irregolarità. Infatti la multa da pagare nel 1996 non è di 1.000 miliardi, bensì di 817,3 miliardi di lire, e questo è inconfutabilmente verificabile dai dati di fonte AIMA. È dunque evidente che la differenza (182,7 miliardi) è indebitamente trasferita all'AIMA.

L'unico giudizio positivo lo diamo su quanto previsto dall'articolo 9 riguardante il fermo biologico di pesca perchè le misure in esso previste valorizzano le risorse dei nostri mari, anche se vediamo chiaramente una forte propensione assistenzialistica e meridionalista di questo Governo, soprattutto per quanto stabilito dal comma 4. Infatti finanziare ancora i pescatori in base alla stazza delle navi credo sia poco serio! È ora che questo Governo cominci a dare veramente segnali nuovi! Se una impresa produce, vuol dire che produce reddito e se produce reddito è tenuta a presentare il modello 740. Sarebbe giusto, in questo caso, visto che il fermo biologico della pesca è imposto, prendere a riferimento almeno la denuncia dei redditi dell'anno precedente per i pescatori che sono obbligati a terra.

Con riferimento a queste considerazioni, non si capisce per quale motivo non si provveda a fare una legge che stabilisca, una volta per tutte, che, ogni anno, entro il dato mese, le autorità competenti stabiliscono in quale periodo e per quanto tempo l'attività di pesca debba fermarsi, anzichè prevedere, ogni anno, un apposito decreto che finisce per diventare una sorta di contenitore, nel quale infilare di tutto. E mi sa tanto che sia questa la vera intenzione di operare di questo Governo!

In un paese serio, che si vuole confrontare in Europa e nel mondo, si dovrebbe fare così, ma qui da noi questo non è mai possibile. Questi metodi porteranno pesanti conseguenze perchè, Presidente, onorevoli colleghi, la Padania ormai è stanca: i contadini sono per le strade, la gente della Padania non ne può più ed ha cominciato ad aprire gli occhi.

Inviterei a fare attenzione, signor Presidente, perchè la storia insegna che quando un popolo è stanco, prima o poi reagisce e io credo che il popolo padano fra poco reagirà, dirà: «Ciao Italia» e se ne andrà.

Per quanto esposto, da parte del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente dichiaro il nostro voto contrario alla conversione del decreto-legge in esame. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Con l'intervento del senatore Bianco il tempo messo a disposizione del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente è stato interamente consumato.

È iscritto a parlare il senatore Carcarino. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, signor Ministro, l'approvazione del disegno di legge al nostro esame corrisponde alle richieste giuste e pressanti dei produttori del settore lattiero-caseario e delle organizzazioni sindacali del settore pesca che ci chiedevano di fare bene e presto. Queste richieste, signor Presidente, rappresentano per noi un impegno forte e coerente al quale non ci sottraiamo e che si manifesta con il voto favorevole al provvedimento.

Ciò nonostante, riteniamo doveroso fare due osservazioni che non vogliono essere una polemica bensì uno stimolo propositivo. In primo luogo, approviamo un provvedimento che accorpa disposizioni di precedenti decreti-legge, alcuni dei quali di vecchia data; uno di questi riguarda il fermo biologico della pesca. Nel ricordare a noi tutti che su tale materia si è intervenuti solo con decretazione d'urgenza, quindi con provvedimenti che non possono per la loro natura fornire risposte esaurienti, riteniamo che si debba riesaminare nel prossimo futuro questa materia con provvedimenti che superino l'approccio annuale come è avvenuto fino ad oggi. Ugualmente non può essere sottaciuto che assieme al fermo biologico deve essere considerata l'essenziale tematica della tutela dell'equilibrio marino.

In secondo luogo, i dodici anni di esperienza accumulati dall'entrata in vigore del regime della quota latte ad oggi hanno indiscutibilmente dimostrato il fallimento delle scelte operate nel nostro paese prima in favore di una gestione privatistica e poi in favore di una gestione fortemente accentrata. Inoltre negli ultimi tempi, signor Ministro, abbiamo assistito ad un rincorrersi di provvedimenti che hanno cercato di porre un argine alla ingovernabilità del regime e che di fatto hanno confermato l'impraticabilità gestionale del sistema così imposto. D'altronde, il confronto condotto anche fra le regioni ha evidenziato ancora di più la divaricazione esistente tra le varie esigenze, le volontà e gli interessi espressi dall'area di produzione in cui la zootecnia da latte assume una rilevanza economica diretta e di primo piano.

Ecco, signor Ministro, la situazione attuale ci suggerisce che oggi vi è la necessità di un cambiamento anche attraverso una qualificata riscrittura della legge n. 468 del 1992. Inoltre, anche se la delicata questione delle quote latte trova nel provvedimento al nostro esame una risposta che definiamo non esaustiva, riteniamo che oggi, attraverso un suo autorevole intervento nelle sedi comunitarie, si possa ottenere nuovamente una riquantificazione della quota latte spettante all'Italia e si possano in quella sede sollecitare anche interventi sostanziali in grado di porre rimedio e rappresentare un adeguato sostegno alla crisi zootecnica e lattiera del nostro paese.

Nel concludere, signor Presidente, auspichiamo che il decreto-legge n. 552 al nostro esame sia definitivamente convertito in legge per non far precipitare il settore lattiero-caseario e gli altri comparti agricoli e della pesca in una situazione di vuoto legislativo e di mancanza di punti di riferimento precisi. Preannuncio quindi il voto favorevole del Gruppo

Rifondazione Comunista-Progressisti, confermando il nostro convinto impegno per il rilancio e il rinnovamento dell'agricoltura del nostro paese. (*Applausi dai Gruppi Rifondazione Comunista-Progressisti, Sinistra Democratica-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Minardo. Ne ha facoltà.

MINARDO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il presente decreto-legge, recante interventi urgenti nel settore agricolo, torna per la seconda volta all'esame di quest'Aula. Esso risponde chiaramente ad una logica e ad una strategia degli interventi governativi nel campo dell'agricoltura e di tutta l'economia nazionale.

Da qualche tempo il comparto agricolo vive una profonda ed ineguagliabile crisi e gli interventi legislativi immediati e futuri non mostrano una dimensione migliorativa rispetto alle emergenze delle problematiche. Il settore agricolo sente profondamente l'inevitabile esigenza di una seria programmazione che lo sottragga dagli assalti combinati della manovra economica del Governo, che finisce per tagliare risorse economiche indispensabili. È evidente che anche nel campo dell'agricoltura questa manovra finanziaria, signor Presidente, è una sequenza infinita di tasse senza sviluppo.

Non possiamo non ricordare i gravi – e forse poco riparabili – danni provocati dalla «mucca pazza», una vera e propria catastrofe che si è abbattuta in tutto il comparto zootecnico. Non possiamo minimizzare il problema delle quote latte, che l'odierno provvedimento ha cercato solo in minima parte di affrontare: la gestione delle quote latte ha dato luogo ad un contenzioso sociale che ha portato a risultati insoddisfacenti.

Per questo in Commissione abbiamo cercato di presentare emendamenti che riteniamo migliorativi rispetto alle proposte del Governo, il quale dimostra una scarsa sensibilità verso la vitale importanza del problema. Per questo siamo partiti dalla considerazione che il mondo agricolo si trova in una grave situazione di disagio e abbiamo voluto riaffermare che la zootecnica da latte non può essere ulteriormente penalizzata, creando gravi ripercussioni economico-sociali. Sulla base di ciò, abbiamo richiesto al Governo di rinegoziare la quota di produzione dell'Italia e chiediamo un impegno formale di presentare nel breve termine una proposta modificativa della legge n. 468 del 1992.

L'agricoltura è un settore trainante dell'economia, ma chiede di diventare competitiva, non può rimanere «di scorta» rispetto al resto dell'Europa. Da questi banchi dobbiamo per primi capire le potenzialità della terra, l'enorme risorsa economica che sta sotto i piedi dei contadini. Il comparto è stato trascurato, e in certi casi addirittura penalizzato, da provvedimenti che non hanno dato impulso al settore. Da oggi, con grande senso di responsabilità, dobbiamo ridare vitalità all'agricoltura; occorre che vi sia un serio e concreto impegno per studiare e scoprire nuove strategie.

È con grande senso di responsabilità che il Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD si accinge oggi al voto, nella consapevolezza

za che il danno e la beffa si equivalgono trattando argomenti di materia agricola, mentre gli operatori del settore perdono ogni giorno di più la fiducia nelle istituzioni.

Concludo, signor Presidente, affermando che, per questo e comunque, nella necessità di dare anche un semplice e parziale conforto al comparto agricolo, non intendiamo acuire ogni e qualunque conflittualità con le proposte governative, per cui dichiaro il voto di astensione del Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD. (*Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD e Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Germanà. Ne ha facoltà.

GERMANÀ. Signor Presidente, abbiamo lavorato molto in Commissione sulla conversione del decreto-legge oggi al nostro esame. Per quanto riguarda in particolare le quote latte, è importante che il Ministro si attivi – come ritengo abbia già fatto – per la rideterminazione delle quote spettanti all'Italia.

Sento però di dover esprimere alcune considerazioni in Aula. Ritengo che l'urgenza e la necessità di emanare decreti non porti un beneficio alla collettività. Ad esempio, il decreto-legge 8 luglio 1996, n. 353, all'articolo 9 stabiliva un fermo biologico per la pesca. È chiaro che questo doveva avvenire per quarantacinque giorni, ma vi era una sovrapposizione di date fra l'Adriatico e il Tirreno-Ionio.

Su tale decreto, il 17 luglio, cioè alcuni giorni dopo l'emanazione dello stesso, presentammo una interrogazione in cui facevamo notare al Ministro che questa sovrapposizione avrebbe certamente provocato danni alla nostra bilancia economica interna. Il Ministro modificava il decreto il 1° agosto, senza tuttavia tener conto dei nostri suggerimenti, che ritenevo assolutamente utili per la nostra economia.

Ciò ha provocato ulteriori danni alla nostra bilancia commerciale, tant'è che i dati relativi ai consumi alimentari degli italiani, tra il 1970 e il 1994, mettono chiaramente in evidenza un aumento del consumo di pesce: siamo addirittura ad un 36 per cento in più.

Nel 1995 abbiamo importato circa 3.878 miliardi di lire di prodotti ittici dall'estero, e il primo trimestre del 1996 ha fatto già registrare un aumento del 12 per cento rispetto all'anno precedente.

È chiaro che il maggior consumo di prodotti ittici è concentrato nei mesi di agosto e di settembre. In questo periodo, il prezzo è più alto, perchè gli italiani sono in vacanza, e l'aver sovrapposto, ritengo involontariamente, le date – i famosi quindici giorni fra il 1° e il 15 settembre – del fermo biologico, non ha fatto altro che avvantaggiare il mercato estero che ha esportato pesce in Italia nel momento in cui il prezzo era altissimo, e svantaggiare la categoria dei pescatori che è chiaramente disagiata.

Sono certo che il Governo non si è preoccupato dei problemi dell'economia ittica, e ciò è ulteriormente confermato dalla proposta di legge finanziaria che prevede un taglio del 55 per cento rispetto al triennio precedente.

È evidente inoltre che realizzando il fermo biologico nei periodi indicati dal provvedimento in esame abbiamo veramente danneggiato i nostri pescatori.

È stato inoltre risposto alla mia interrogazione che il mancato differimento della effettuazione del fermo biologico, e quindi la sovrapposizione delle date, doveva essere addebitato alle associazioni professionali della pesca, perchè con loro concordato.

Mi auguro che in seguito il Ministero, certamente il Ministro – perchè conosco la sua sensibilità – e il Sottosegretario concordino questi aspetti almeno con la Commissione, e non soltanto con le associazioni della pesca.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

SCIVOLETTO, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PINTO, *ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali*. Signor Presidente, onorevoli senatori, replico brevemente per dare atto al senatore presidente Scivoletto della puntualità della sua relazione e alla Commissione agricoltura dell'impegno profuso nel precedente esame del disegno di legge di conversione, e anche in Aula quest'oggi.

Mi permetto solo di dire che è oggetto esclusivo, come a tutti noto, dell'esame odierno soltanto l'emendamento accolto dalla Camera dei deputati in tema di meccanizzazione in agricoltura, ed è su questo che la discussione andava giustamente incentrata e svolta.

In ogni caso vorrei assicurare i senatori che sono intervenuti (in particolare i senatori Bianco, Carcarino, Minardo e Germanà) che le osservazioni qui ora formulate saranno, come del resto lo sono sempre state, oggetto di particolare attenzione da parte del Governo e del Ministero.

Vorrei anche assicurare il Senato che l'impegno richiesto al Ministro in sede nazionale ed europea è già in atto, sia per quanto attiene in particolare al problema delle quote latte, sia circa gli altri aspetti oggi trattati. Saluto quindi con simpatia l'impegno che il Senato sta portando sui problemi dell'agricoltura, impegno che viene inteso come incoraggiamento e sprone per la nostra attività.

La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

MANCONI, *segretario*. La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 maggio 1996, n. 247.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 marzo 1996, n. 124, e 16 maggio 1996, n. 260.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 518, 31 gennaio 1996, n. 41, 2 aprile 1996, n. 182, e 3 giugno 1996, n. 302.

5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 luglio 1996, n. 353, e 6 settembre 1996, n. 463.

Ricordo che, oltre alle modificazioni introdotte dal Senato della Repubblica, la Camera dei deputati ha apportato le seguenti ulteriori modificazioni in sede di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552:

All'articolo 1:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La gestione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura è affidata alle regioni.».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

(Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura e contributi ad enti irrigui ed al settore degli allevamenti)

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975,

n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2002. La gestione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura è affidata alle regioni.

2. Per assicurare la continuità delle attività necessarie all'esercizio delle grandi dighe, già ultimate e in gestione o in corso di ultimazione con la costruzione delle relative adduzioni e distribuzione primaria dell'acqua a fini prevalentemente irrigui, nelle more di un definitivo riordino delle loro funzioni e finalità, sono attribuiti contributi straordinari per l'anno 1995, rispettivamente, nell'importo di lire 30 miliardi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia, e nell'importo di lire 14 miliardi all'Ente irriguo umbro-toscano.

3. Per consentire il conseguimento di una maggiore economia nel settore degli allevamenti, anche attraverso il miglioramento genetico del bestiame, e per far fronte alle connesse esigenze finanziarie, è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi, di cui 500 milioni a titolo di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano, per l'anno 1995.

4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3, pari a lire 90.000 milioni, si provvede a carico dei capitoli 1279, 1280, 7550 e 7557, rispettivamente per lire 30.000 milioni, per lire 14.000 milioni, per lire 45.500 milioni e per lire 500 milioni, dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1996.

A questo articolo sono riferiti i seguenti ordini del giorno ed emendamenti:

Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552 (A.S. 1545-B), recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996; considerato che nell'articolo 9 non sono state previste agevolazioni per la pesca a circuizione per l'anno 1996 e non sono previsti dei provvedimenti atti a reprimere in modo serio la pesca a strascico sottocosta in violazione alle vigenti leggi,

impegna il Governo:

a compiere ogni atto utile al fine di prevedere anche per questo tipo di pesca un periodo di fermo biologico a partire dall'anno 1997 senza sovrapposizione di periodi tra l'Adriatico ed il Tirreno-Ionio ed un periodo differente dal fermo della pesca a strascico al fine di evitare la mancanza di prodotto nazionale sui mercati.

9.1545-B.1.

LA COMMISSIONE

Il Senato,

considerato che:

sulla base delle decisioni adottate dal Consiglio ECOFIN del 20 ottobre 1994, l'Italia è tenuta a versare all'Unione Europea lire

3.620.343.026.000, a seguito della mancata applicazione del regime comunitario sulle quote latte;

suddetto importo è la somma di singole sanzioni applicate a ciascuno dei cinque anni compresi tra il 1989 ed il 1993;

nel mese di marzo 1995 risultavano parzialmente pagate le sanzioni relative agli anni 1989, 1990 e 1991 e che per il pagamento delle parti residue l'Unione europea aveva previsto un piano di rateizzazione, avviato a partire dal 15 ottobre 1995, in ragione di quattro rate annue di lire 329.652.265.550;

per quanto riguarda il pagamento delle sanzioni relative agli anni 1992 e 1993, l'Unione europea aveva, rispettivamente, previsto di trattenere lire 487.663.421.000 nell'anno 1996 e lire 354.275.694.000 nell'anno 1997;

nell'anno 1996, per il regolamento della situazione debitoria nei confronti della Unione europea sono necessari 817.315.686.550 derivanti dalla somma della rata relativa alla quota di sanzione residua per gli anni 1989-91 ed all'importo trattenuto per il 1992;

il Governo nel corso della seduta pubblica del 16 novembre 1996 presso la Camera dei Deputati, ha accolto l'ordine del giorno n. 9/2731/2 che evidenziava l'eccessiva entità dell'accantonamento previsto per il 1997 rispetto all'importo della multa da pagare e che lo stesso Governo si è formalmente impegnato a trasferire e pagare solo le somme riconosciute dai conti e non somme aggiuntive;

le cifre riferite al 1997, riportate nel suddetto ordine del giorno n. 9/2731/2, sono state tratte dai medesimi documenti ufficiali di fonte AIMA utilizzati per redarre il presente ordine del giorno.

impegna il Governo:

a fornire tutti gli elementi necessari per chiarire a quale titolo il Governo trasferisce all'AIMA un importo di entità superiore rispetto a quanto previsto, dall'accordo ECOFIN, per la regolazione della situazione debitoria per l'anno 1996;

a destinare l'importo di lire 182.684.313.450 che risulta dalla differenza tra l'importo effettivamente da versare all'Unione europea per la regolazione della situazione debitoria relativamente all'anno 1996 e l'accantonamento di lire 1.000 miliardi di cui all'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 552, quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 552.

9.1545-B.2.

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento esercitano le funzioni amministrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del prelievo supplementare di cui all'articolo 1 della presente legge, ai sensi dell'articolo 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione. Ad ogni produttore in attività è attribuita una quota definitiva pari alla produzione ottenuta nella campagna 1994-95, fatte salve le aziende la cui produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-89, alle quali è assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nella campagna di commercializzazione 1988-89. Ai produttori che, per documentate cause di forza maggiore, hanno prodotto quantitativi inferiori a quelle di dette campagne è assegnata come quota definitiva la produzione commercializzata nella campagna precedente quella ove si è registrato il suddetto evento di forza maggiore».

1.102

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento esercitano le funzioni amministrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del prelievo supplementare di cui all'articolo 1 della presente legge, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione».

1.100

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento esercitano le funzioni amministrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del prelievo supplementare di cui all'articolo 1 della presente legge, ai sensi dell'articolo 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491».

1.101

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ad ogni produttore in attività è attribuita una quota definitiva pari alla produzione ottenuta nella campagna 1994-95, fatte salve le aziende la cui produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-89, alle quali è assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nella campagna di commercializzazione 1988-89. Ai produttori che, per documentate cause di forza maggiore, hanno prodotto quantitativi inferiori a quelle di dette campagne è assegnata come quota definitiva la produzione commercializzata nella campagna precedente quella ove si è registrato il suddetto evento di forza maggiore. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento trasmettono, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia dei bollettini all'AIMA per la tempestiva verifica della corrispondenza delle quote latte individualmente attribuite con il quantitativo globale garantito a livello nazionale».

1.105

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ad ogni produttore in attività è attribuita una quota definitiva pari alla produzione ottenuta nella campagna 1994-95, fatte salve le aziende la cui produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-89, alle quali è assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nella campagna di commercializzazione 1988-89. Ai produttori che, per documentate cause di forza maggiore, hanno prodotto quantitativi inferiori a quelle di dette campagne è assegnata come quota definitiva la produzione commercializzata nella campagna precedente quella ove si è registrato il suddetto evento di forza maggiore».

1.103

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ad ogni produttore in attività è attribuita una quota definitiva pari alla produzione ottenuta nella campagna 1994-95, fatte salve le aziende la cui produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-89, alle quali è assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nella campagna di commercializzazione 1988-89».

1.110

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota latte individuale dei produttori medesimi e lo versano entro trenta giorni dall'avvenuta compensazione effettuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota latte individuale dei produttori medesimi, quale risulta dai bollettini».

1.111

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La normativa comunitaria sulle quote latte si applica in Italia secondo la formula A di cui all'articolo 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento trasmettono, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia dei bollettini all'AIMA per la tempestiva verifica della corrispondenza delle quote latte individualmente attribuite con il quantitativo globale garantito a livello nazionale. In caso di inerzia delle regioni o delle province autonome di Bolzano e Trento negli adempimenti di cui sopra o, comunque, dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla scadenza dei suddetti termini, il ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, previa intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, delega l'AIMA ad adottare in via sostitutiva le misure di intervento di cui sopra».

1.112

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La normativa comunitaria sulle quote latte si applica in Italia secondo la formula A di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento trasmettono, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia dei bollettini all'AIMA per la tempestiva verifica della corrispondenza delle quote latte individualmente attribuite con il quantitativo globale garantito a livello nazionale».

1.113

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota latte individuale dei produttori medesimi e lo versano entro trenta giorni dall'avvenuta compensazione effettuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota latte individuale dei produttori medesimi, quale risulta dai bollettini. Entro il 15 maggio di ciascun anno, i produttori titolari di una quota per le vendite dirette inviano all'AIMA ed alla regione o provincia autonoma ove è ubicata la loro azienda, una dichiarazione dalla quale risultano i quantitativi di latte e di prodotti lattieri venduti. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette che non hanno effettuato vendite nel periodo interessato devono comunque inviare la dichiarazione di cui sopra».

1.114

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e) del regolamento CEE n. 3950/92, del 28 dicembre 1992, e successive dichiarazioni, devono compilare la dichiarazione prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 3 del regolamento CEE n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni per i produttori medesimi entro i termini prescritti dal predetto articolo 3, per il successivo inoltrare all'AIMA entro il 31 maggio di ciascun anno. Le suddette dichiarazioni, relative ai produttori associati, devono essere trasmesse dagli acquirenti, entro i suddetti termini, alle associazioni di produttori ed alle regioni o alle province autonome di Bolzano e Trento, ove hanno sede le associazioni per il successivo inoltrare all'AIMA entro il 31 maggio di ciascun anno».

1.115

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Possono acquisire o prendere in affitto quote latte aggiuntive a quelle inizialmente disponibili le aziende agricole con una produzione lattiera non superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, e di sette tonnellate per ogni ettaro per le superfici a frutteti o comunque a colture arboree, a condizione che con l'acquisizione o con l'affitto di nuove quote non si superi il predetto limite».

1.116

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'acquisto di una quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo. Tale disposizione è applicata anche ai contratti stipulati per la campagna 1995-1996».

1.117

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'affitto e la cessione di quote latte, di cui all'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, da parte dei produttori è consentito in qualsiasi momento della campagna di commercializzazione ed è rinnovabile senza limitazioni. Ogni precedente disposizione in materia di affitto e cessione delle quote latte è abrogata».

1.118

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La cessione e l'affitto di quote per la produzione di latte è consentito senza alcuna limitazione ed avviene per libera contrattazione delle parti. Ogni precedente norma in materia di cessione e affitto di quote per la produzione di latte è abrogata».

1.119

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'affitto di quote latte di cui all'articolo 10, comma 2 della legge n. 468 del 1992, è consentito anche per periodi di durata inferiore alla campagna di commercializzazione».

1.120

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il produttore che acquisti o affitti quote per la produzione del latte acquisisce immediatamente il relativo diritto a produrre».

1.121

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La cifra residua, pari a lire 182.684.314.450, quale risulta dalla differenza tra l'accantonamento di lire 1.000 miliardi, di cui all'articolo 6 e la cifra di lire 817.315.686.550 da corrispondere all'Unione europea, in base all'accordo ECOFIN del 21 ottobre 1994 e successive decisioni, è utilizzata quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE 3950/92, del Consiglio del 28 dicembre 1992, destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto legge 6 settembre 1996, n 463. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.122

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Limitatamente al periodo 1995-96, il prelievo supplementare dovuto a seguito della compensazione nazionale dai produttori con azienda ubicata nelle regioni la cui complessiva produzione sia stata inferiore, ovvero abbia superato, nel limite del 15 per cento, la somma dei quantitativi assegnati nelle stesse regioni, è iscritto, per l'anno 1996, nella gestione finanziaria dell'AIMA - spese connesse ad interventi comunitari».

1.123

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ogni precedente disposizione di legge in materia di affitto delle quote latte è abrogata».

1.126

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, inerenti il settore agricolo sono sospese. Il Governo, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento, con il quale sono riviste le norme riguardanti l'iscrizione al Registro delle imprese per gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti e le società semplici operanti nel settore dell'agricoltura. Detto regolamento dovrà essere improntato ai seguenti criteri:

a) garantire la massima semplificazione delle procedure amministrative di iscrizione al Registro delle Imprese;

b) garantire il minimo impatto economico per le imprese che dovranno iscriversi al Registro delle imprese;

c) garantire il migliore coordinamento fra i vari Enti ed organismi operanti nel settore della pubblica amministrazione a supporto

dell'attività agricola, identificando un unico interlocutore a livello locale per gli operatori del settore;

d) escludere dall'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese i piccoli produttori agricoli e gli allevatori con un volume di affari, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, inferiore ai quindici milioni di lire annui».

1.127

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino nei confronti dei produttori, degli acquirenti e delle associazioni di produttori sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria».

1.128

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui ai commi 4 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, inerente il settore agricolo sono prorogate al 31 dicembre 1997».

1.129

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui ai commi 4 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, inerente il settore agricolo sono prorogate al 30 giugno 1997».

1.130

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui ai commi 4 e 9 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per la parte inerente il settore agricolo sono abrogate».

1.131

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «A seguito della realizzazione dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'articolo 6-bis del decreto legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, possono essere emanate disposizioni intese a semplificare l'attuazione amministrativa del regime delle quote latte relativamente alle tipologie delle imprese ed alla loro ubicazione».

1.132

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa. A tal fine, il socio della cooperativa che intende vendere le quote ne dà comunicazione indicando il prezzo pattuito con il terzo, al presidente della cooperativa stessa, che procede ad informare i soci».

1.133

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli atti di cessione delle quote latte sono stipulati in forma scritta ed autenticata dai competenti uffici regionali o provinciali. La titolarità della quota spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti. Il conduttore può cedere o affittare totalmente o parzialmente, anche per singole annate, la quota latte senza alienare l'azienda agricola, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'azienda del produttore acquirente deve essere ubicata nella medesima regione dell'azienda cui si riferisce la quota ceduta o nella stessa area omogenea individuata dalle regioni e dalle province autonome di Bolzano e Trento, all'interno del rispettivo territorio;

b) le due aziende indicate nella lettera a) devono trovarsi in aree territoriali classificate al medesimo titolo, quali zone svantaggiate e montane ai sensi della direttiva CEE 75/268 e successive modificazioni, o altre forme di classazione riconosciute dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti».

1.133a

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli atti di cessione delle quote latte sono stipulati in forma scritta ed autenticata dai competenti uffici regionali o provinciali. La titolarità della quota spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti. La stipulazione dei contratti di trasferimento della quota latte può avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni a cura delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle regioni e alle province autonome. I contratti di cessione o affitto delle quote latte sono immediatamente efficaci ed eseguibili».

1.134

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli atti di cessione delle quote latte sono stipulati in forma scritta ed autenticata dai competenti uffici regionali o provinciali. La titolarità della quota spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti. La stipula dei contratti di trasferimento delle quote latte può avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni a cura delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle regioni ed alle province autonome di Bolzano e Trento».

1.135

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468 è abrogato».

1.140

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La legge 26 novembre 1992, n. 468 è abrogata. L'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 1995, n. 46 è abrogato. L'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si applica esclusivamente all'ottavo periodo di applicazione del regime comunitario sulle quote latte di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni. A seguito della realizzazione dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'articolo 6-*bis* del decreto legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, possono essere emanate disposizioni intese a semplificare l'attuazione amministrativa del regime delle quote latte relativamente alle tipologie delle imprese ed alla loro ubicazione».*

1.141

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 1995, n. 46 è abrogato».

1.142

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si applica esclusivamente all'ottavo periodo di applicazione del regime comunitario sulle quote latte di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni».*

1.143

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «A partire dal 1° gennaio 1997 è fatto assoluto divieto di esercitare la pesca con reti del tipo “spadara”».

1.145

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993 n. 569, sono soppresse le seguenti parole: “solo una volta”».

1.144

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, al secondo periodo, anteporre la parola: «A far data dal 1° gennaio 1997».

1.125

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo la parola: «Regioni» aggiungere le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 1997».

1.124

ANTOLINI, BIANCO

Ricordo che tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati all'articolo 1 sono inammissibili ad eccezione degli emendamenti 1.125 e 1.124.

Metto ai voti l'emendamento 1.125, presentato dai senatori Antolini e Bianco, di contenuto identico all'emendamento 1.124, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Ricordo che il testo dei rimanenti articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dal Senato, è il seguente:

Articolo 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. Acquisito da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali il parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, sui criteri per la riduzione delle quote individuali prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 46, l'AIMA pubblica entro il 31 marzo 1996, appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996. I predetti bollettini costituiscono accertamento definitivi-

vo delle posizioni individuali e sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente dall'AIMA per il periodo sopra indicato.

2. L'articolo 2-bis del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato a decorrere dal periodo 1995-1996.

3. Eventuale ricorso in opposizione, avverso le determinazioni dei bollettini di cui al comma 1, dovrà pervenire all'AIMA, adeguatamente documentato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione dei bollettini da parte della regione o della provincia autonoma. L'AIMA si pronuncerà sul ricorso nei successivi trenta giorni; decorso il predetto termine, senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

4. Ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo supplementare, eventualmente dovuto per il periodo 1995-1996, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai bollettini di aggiornamento di cui al comma 1.

Articolo 3.

(Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e altre disposizioni)

1. Il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è sostituito dal seguente:

«12. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa è disposta dall'AIMA, che può avvalersi, a tal fine, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. La compensazione è effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

- a) in favore dei produttori delle zone di montagna;
- b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;
- c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE 2081/93;
- d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;
- e) in favore di tutti gli altri produttori».

2. Dopo il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

«12-bis. Al fine di consentire, ove dovuta, la restituzione ai produttori delle somme trattenute dagli acquirenti, l'AIMA effettua la compensazione nazionale di cui al comma 12, entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, che gli acquirenti

sono tenuti a trasmettere, in conformità al regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993, entro il 15 maggio di ciascun anno. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio del latte commercializzato, gli acquirenti trasmettono altresì una situazione mensile delle consegne di latte alle associazioni di produttori, per i produttori associati, nonché alle regioni o province autonome ove sono ubicate le aziende dei produttori e all'AIMA entro l'ultimo giorno del mese successivo».

3. Limitatamente al periodo 1995-1996, l'AIMA effettua la compensazione nazionale entro il 25 settembre 1996, con riferimento ai bollettini di aggiornamento di cui all'articolo 2, comma 1, e tenuto conto dell'esito dei ricorsi di cui al comma 3 del medesimo articolo; gli acquirenti versano il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997 sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale.

4. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, l'AIMA adotta a partire dal 1° gennaio 1997 un programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, previa corresponsione di una indennità a ciascun produttore per la cessione delle quote latte di cui è titolare, che confluiscono nella riserva nazionale.

5. L'AIMA provvede alla riassegnazione delle quote di cui al comma 4 ai produttori che ne facciano richiesta, ad un prezzo pari all'indennità versata, in base ai seguenti criteri di priorità, applicati in modo da assicurare che i quantitativi siano totalmente riattribuiti nella regione o nella provincia autonoma di provenienza e che le quote abbandonate dai produttori delle zone di montagna siano attribuite a produttori con azienda ubicata in dette zone:

a) giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

b) produttori con azienda ubicata nelle zone montane di cui alla direttiva n. 75/268, CEE del Consiglio del 28 aprile 1975;

c) produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta, la cui complessiva produzione annuale non superi le 200 tonnellate;

c-bis) altri produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta.

5-bis. La riassegnazione delle quote è effettuata dall'AIMA nelle regioni o nelle province autonome di provenienza, prevedendo un periodo non inferiore a tre mesi per la presentazione delle domande. Ove in tali regioni o province autonome non vengano presentate domande o vengano presentate domande per un ammontare inferiore alle disponibilità, l'AIMA provvede ad attribuire le quote non assegnate su base nazionale.

6. All'anticipazione delle spese derivanti dalle operazioni di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1996, previa delibera del CIPE che dovrà individuare anche l'importo dell'indennità e le modalità di attuazione del programma.

6-bis. Il termine per la iscrizione delle imprese agricole e delle società semplici presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è prorogato fino al 31 dicembre 1996.

6-ter. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano alla registrazione delle singole aziende agricole presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si può provvedere d'ufficio su iniziativa dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in base alle risultanze degli schedari ufficiali dei masi tenuti dall'assessorato per l'agricoltura.

Articolo 4.

(Differimento del termine per la cessione della quota latte)

1. Per l'anno 1995 è differito al 31 dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell'articolo 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la cessione della quota latte. L'affitto di quote latte di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 468 del 1992 è consentito esclusivamente per la durata di un intero periodo e può essere rinnovato solo due volte.

1-bis. L'acquisto di una quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo.

1-ter. Il comma 4 dell'articolo 17 ed il comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sono abrogati.

1-quater. All'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti uffici regionali o delle province autonome».

2. Per il periodo 1996-1997, l'AIMA pubblica gli appositi bollettini di aggiornamento dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti entro il 30 settembre 1996.

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti per il personale della Federconsorzi)

1. Possono essere assunti in amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e in altre amministrazioni richiedenti o in enti pub-

blici non economici, anche in deroga ai limiti di età, 194 unità della Federconsorzi, in servizio alla data del 17 maggio 1991 e ancora tali alla data del 9 maggio 1996, da destinare prevalentemente in uffici delle amministrazioni o degli enti di cui al presente comma situati nelle regioni del centro-nord Italia.

2. Alle equiparazioni tra le professionalità possedute dai dipendenti della Federconsorzi, assunti nelle amministrazioni pubbliche ai sensi del presente decreto e del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, e le qualifiche e profili professionali delle amministrazioni pubbliche predette si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del lavoro e della previdenza sociale.

3. L'idoneità a svolgere mansioni proprie di ciascun profilo professionale è accertata, mediante prova pratica o colloquio, da una commissione nominata dal Ministro per la funzione pubblica.

4. Con proprio decreto, il Ministro per la funzione pubblica dispone l'assegnazione del personale dichiarato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria, in relazione alle carenze del personale rilevate nelle amministrazioni interessate. L'assegnazione definitiva deve avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1997.

5. Il trattamento economico spettante è quello iniziale delle qualifiche di inquadramento nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

6. Il personale interessato di cui al comma 1 è iscritto, a domanda da presentare entro il 31 dicembre 1996 al commissario governativo, in un ruolo unico transitorio presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e comunque dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il periodo di permanenza in tale ruolo al personale interessato si applica il trattamento giuridico ed economico del personale del comparto Ministeri. Tale personale può essere utilizzato fino all'assegnazione definitiva, su richiesta, nelle amministrazioni ed uffici di cui al comma 1, o, nel limite massimo di 50 unità, presso il liquidatore giudiziale per le esigenze della procedura. Il costo del personale utilizzato per le esigenze della liquidazione è a carico della procedura stessa.

7. Ai lavoratori della Federconsorzi, nel limite di dieci unità, individuati sulla base della maggiore anzianità contributiva o di età, che non hanno chiesto l'iscrizione nel ruolo transitorio, si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi 26 e 27, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, previa presentazione di un'apposita domanda da parte della Federconsorzi entro il 31 dicembre 1996.

8. In attesa del riordino dei consorzi agrari, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, in favore dei lavoratori dipendenti dei predetti consorzi che abbiano già fruito nel corrente anno del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della legge 23 luglio

1991, n. 223, nonché del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, e successive modificazioni, è concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali un ulteriore periodo di tale trattamento non eccedente i nove mesi, anche in deroga alla normativa vigente.

9. Agli oneri previsti dai commi 4 e 8, valutati in lire 6,5 miliardi per l'anno 1996 e in lire 8,2 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

(Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario)

1. Per corrispondere agli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1991, è autorizzato il trasferimento all'AIMA, dell'importo di lire 1.000 miliardi per l'anno 1996, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato alla concessione all'AIMA, delle anticipazioni di tesoreria necessarie alla stessa per effettuare i pagamenti degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria.

Articolo 7.

(Assegnazione di fondi per le misure di accompagnamento della PAC)

1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, ed al decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, convertito dalla legge 3 ottobre 1995, n. 408, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 95 miliardi per l'anno 1996.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in lire 95 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previ-

sione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Per l'anno 1996, la somma prevista al comma 1 è iscritta nel bilancio di previsione dell'AIMA.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

(Produzione agricola con metodo biologico)

1. Il comma 3 dell'articolo 42 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è sostituito dal seguente:

«3. Gli organismi responsabili dei controlli di cui all'articolo 15 del regolamento CEE del Consiglio n. 2092/91 indicati nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993, continuano ad operare fino al 31 dicembre 1996 e sono fatti salvi gli atti già adottati dai medesimi organismi».

Articolo 9.

(Fermo biologico della pesca nel 1996)

1. Per l'anno 1996, ai fini della urgente applicazione delle norme previste dal regolamento (CE) n. 3699/93, il fermo biologico della pesca è effettuato, per quarantacinque giorni consecutivi, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico e traino pelagico.

2. Il fermo biologico di cui al comma 1 è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico con inizio dal 31 luglio 1996 e nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio con inizio dal 31 agosto 1996. Salve le deroghe in applicazione del comma 7, nel periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico e traino pelagico nelle acque antistanti i compartimenti interessati anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.

3. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese un premio calcolato in applicazione delle tabelle allegate al presente decreto.

4. È concessa all'impresa di pesca una indennità giornaliera nella misura di lire 30.000, quale contributo dello Stato per ciascun componente l'equipaggio delle navi, al quale deve comunque essere corrisposto dall'armatore il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Fa carico all'impresa medesima il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

5. Il premio di fermo temporaneo non compete all'impresa che non rispetta il contratto collettivo nazionale di lavoro e non è cumulabile con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

6. Al pagamento dei contributi previsti dal presente articolo provvedono i comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti dalla vigente normativa.

7. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono fissate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo, nonchè quelle di applicazione del fermo tecnico al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 82.585 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 43.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a lire 39.585 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

9. Le somme da utilizzare in attuazione del presente articolo, a carico dei Fondi di cui al comma 8, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

9-bis. A decorrere dal 1997 il fermo biologico è effettuato senza sovrapposizione dei periodi, sentite le associazioni di categoria e avvalendosi della consulenza degli organismi scientifici pubblici.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

TABELLE

(previste dall'articolo 9, comma 3)

ECU 2.082,67

TABELLA A
(navi inferiori a 24 metri)

T.S.L.	Lire
0 < 25	$1.874.403 + 423.615 \times a$
25 < 50	$12.464.780 + 402.997 \times a$
50 < 70	$22.539.696 + 328.021 \times a$
70 < 100	$29.100.107 + 292.407 \times a$
100 < 200	$37.872.313 + 256.793 \times a$
200 < 300	$63.551.634 + 221.180 \times a$
300 < 500	$85.669.589 + 192.126 \times a$
500 < 1.000	$124.094.851 + 164.947 \times a$

a = differenza della stazza, arrotondata all'unità inferiore, rispetto al minimo previsto dall'intervallo di classe di stazza.

TABELLA B
(navi superiori a 24 metri)
reg. CE 1624/95 del Consiglio

Categorie di navi classificate in base alla stazza (T.S.L.)	Importo massimo del premio per una nave al giorno (<i>in ecu</i>)
0 < 10	$5,2 /TSL + 20$
10 < 25	$4,3 /TSL + 30$
25 < 50	$3,2 /TSL + 55$
50 < 100	$2,5 /TSL + 90$
100 < 250	$2,0 /TSL + 140$
250 < 500	$1,5 /TSL + 265$
500 < 1.500	$1,1 /TSL + 465$
1.500 < 2.500	$0,9 /TSL + 765$
2.500 e oltre	$0,67/TSL + 1340$

Articolo 9-bis.

(Smaltimento dei residui di lavorazione)

1. I titolari di impianti di lavorazione dell'industria ittico-conserviera, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo smaltimento dei residui di lavorazione nelle acque marine, ovvero nelle pubbliche fogne che abbiano come unico e diretto recettore il mare, secondo le modalità indicate dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, in materia di scarichi di frantoi oleari.

2. L'autorizzazione può essere rilasciata in deroga ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla citata legge n. 319 del 1976, e successive modificazioni, a condizione che gli impianti di lavorazione ittico-conserviera applichino ai reflui procedure e metodi per l'abbattimento dei carichi inquinanti organici in misura non inferiore al 50 per cento e che siano rispettati i limiti per sostanze tossiche persistenti bioaccumulabili, di cui alla delibera del 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale emanata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 319 del 1976, e successive modificazioni.

3. L'autorizzazione comunale deve essere rilasciata in forma espressa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sino a quando il sindaco non abbia provveduto, è consentito lo smaltimento dei residui nelle acque marine nell'osservanza delle prescrizioni regionali e dei regolamenti locali, sempre che lo smaltimento non costituisca pericolo per la salute pubblica.

4. Gli scarichi dei residui degli impianti di trasformazione di prodotti ittici che siano stati autorizzati in base al presente articolo, devono essere in ogni caso adeguati ai limiti della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, entro il 30 giugno 1998.

5. Per gli scarichi e gli insediamenti ittico-conservieri che recapitano in pubbliche fogne, aventi come unico e diretto recettore il mare, limitatamente ai parametri «cloruri e solfati» possono essere prescritti, da parte delle autorità competenti, limiti anche in deroga alle tabelle A e C della citata legge n. 319 del 1976, e successive modificazioni.

6. I titolari degli scarichi di cui al comma 1 che non osservano gli obblighi e le prescrizioni dettate dal comma 3 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.

Articolo 10.

(Abrogazione)

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463.

Articolo 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

CUSIMANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge al nostro esame è esattamente lo specchio di un modo di legiferare da parte dei vari Governi che ritengo singolare. È infatti un decreto *omnibus* o «autobus» perchè gli argomenti inseriti in esso sono molteplici; si parla di meccanizzazione agricola, di dighe, di AIMA, di lupo, di Federconsorzi, di quote latte, di assegnazione fondi PAC, di pesca e chi più ne ha più ne metta. Evidentemente, un decreto del genere – per fortuna – per effetto della sentenza della Corte costituzionale non potrebbe essere più ripresentato da nessun Governo. Dunque, si tratta di una sanatoria che vede i vari Gruppi politici un po' imbarazzati nel convertire in legge questo decreto. A me interessa soprattutto sottolineare un aspetto del problema, che è quello delle quote latte. È vero che si tratta solo di un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, ma il decreto-legge è unico e quindi il voto è complessivo; per questo motivo che il Gruppo di Alleanza Nazionale non voterà a favore di questo decreto.

In base ad un ordine del giorno, da noi presentato in Commissione agricoltura e approvato all'unanimità, abbiamo invitato il Governo a ricontrattare il problema delle quote latte in sede europea. È noto che il 60 per cento del consumo italiano è fornito dalla produzione italiana mentre il 40 per cento lo dobbiamo importare. Nelle zone meridionali invece, nella mia Sicilia ad esempio, importiamo, addirittura, l'80 per cento del consumo.

Che senso ha limitare la produzione in un paese largamente importatore?

Con l'ultima questione, cioè con lo splafonamento di 15.693 agricoltori per un totale di 564.000 tonnellate e una multa da pagare di 421 miliardi di lire, è scoppiata la rivolta delle campagne per molteplici motivi: la colpa dell'AIMA per i bollettini, il controllo che non avveniva, l'invito da parte di alcuni personaggi agli agricoltori a produrre «perchè tanto la quota non sarà raggiunta»: tutto ciò ha portato ad una sobillazione e ad una protesta dura da parte di tutti gli agricoltori italiani per il pagamento di questi 421 miliardi.

Onorevoli colleghi, non possiamo assumerci responsabilità che altri hanno, come il Governo o l'AIMA; c'è una protesta violenta da parte di tutti gli agricoltori italiani e, pertanto, se essa esiste è chiaro che il Parlamento, che è espressione degli interessi delle varie categorie, deve dare una risposta. Il Governo ne ha data una. Si tratta addirittura di una risposta che a nostro avviso non doveva essere data, con il decreto n. 440 in base al quale sono stati portati avanti discorsi che non possono essere assolutamente nè tollerati nè accettati. Infatti, dopo che erano state fatte le compensazioni in sede A.P.L., il Governo, disapplicando la legge nazionale sulle quote latte, ha disposto diversamente, generando confusione e proteste legittime.

Pertanto noi, interpreti della protesta degli agricoltori e dei produttori italiani, pur favorevoli ad altri provvedimenti compresi nel decreto, non possiamo fare altro che non dare il nostro voto favorevole a questa conversione invitando inoltre il Governo a trovare delle soluzioni per le multe latte. Avevamo chiesto, intanto, la soluzione immediata per tutelare gli agricoltori dicendo: vediamo che cosa si può fare per questi 421 miliardi di lire di multa. Ora è vero che è prevista una proroga, però, in effetti, i produttori debbono pagare e questo è il punto fondamentale che non possiamo accettare, se prima non si approfondisce l'intera questione delle quote latte, sia in campo nazionale che regionale.

Per tutti questi motivi, signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo di Alleanza Nazionale si asterrà dal votare questo decreto-legge. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GUBERT. Signor Presidente, a nome dei Cristiano Democratici Uniti, confermo il voto di astensione già espresso in precedenza. La disomogeneità del testo e le modifiche introdotte dalla Camera non ci inducono a mutare il nostro atteggiamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto dal solo articolo 1.

È approvato.

Deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(1883) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia. (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78,

comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, nel corso della seduta del 18 dicembre, la 1ª Commissione ha espresso un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti e requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Successivamente, da parte del prescritto numero dei senatori, è stato richiesto, sul parere in questione, il voto dell'Assemblea.

Domando all'estensore del parere, senatore Pellegrino, se intende intervenire.

PELLEGRINO, *relatore*. Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ricordo che potrà prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo e per non più di dieci minuti ciascuno.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTELLI. Signor Presidente, colleghi, siamo di fronte all'ennesimo decreto in cui si invoca la straordinarietà e l'urgenza. Ebbene, se consideriamo l'attuale situazione dell'Alitalia, non possiamo certamente fare a meno di disconoscere che essa ha carattere di straordinarietà e di urgenza, dato lo stato in cui versa dal punto di vista finanziario e considerata – se mi si consente – la presa di posizione assunta da Bruxelles sul piano di salvataggio della nostra compagnia di bandiera, che si configura come un vero e proprio aiuto di Stato, come del resto il nostro Gruppo – che ricordo è stato l'unico a votare contro tale piano – ha sempre sostenuto.

Ebbene, a nostro parere, non è possibile invocare, una volta che sono stati fatti i danni, la straordinarietà e l'urgenza. Cercherò di non entrare nel merito della questione, perchè so benissimo che in questa sede si tratta soltanto di discutere della sussistenza dei requisiti di straordinarietà e di urgenza e non del merito del provvedimento. Credo però che, per capire se esso sia veramente urgente e straordinario, occorra comunque rifarsi ad alcune questioni di merito.

A tale riguardo, vorrei citare qualche dato ed esprimere qualche dubbio, a cui vorrei che il Governo desse una risposta. Il primo dato che mi viene in mente è che quando era presidente dell'IRI l'attuale presidente del Consiglio Romano Prodi, in tre anni, il costo del lavoro all'Alitalia è raddoppiato. Questi sono dati di fonte sindacale, citati in una audizione che ha avuto luogo nella scorsa legislatura alla Camera dei deputati.

Ora, è chiaro che, se questa è la gestione che viene effettuata di una compagnia aerea, alla fine poi ci si trova in una situazione che è veramente urgente e straordinaria. Bisognerebbe capire però perchè si è arrivati a tal punto e se ogni volta poi, alla fine, deve essere sempre il contribuente a pagare.

Inoltre, nutriamo alcuni dubbi su come anche oggi viene gestita la situazione. Infatti, si potrebbe dire: va bene, il passato è passato, c'erano degli incapaci a gestire l'Alitalia, c'erano degli incapaci a gestire l'IRI, ma adesso si volta pagina. Ed allora, se è proprio vero che si volta pagina, vorrei rivolgere una domanda ai rappresentanti del Governo – non vedo in questo momento seduto al banco del Governo il rappresentante del Ministero dei trasporti – ma forse qualcuno potrà rispondere a tali questioni, anche se mi rendo conto che interessano poco perchè tanto c'è sempre chi paga e risana i conti dello Stato.

Vorrei ad esempio sapere qual è stata la sorte del settore *airbus* che è stato smantellato da un giorno all'altro; pertanto, vorrei capire cosa sia avvenuto a questi aerei, considerato che sono stati pagati ed alcuni di essi addirittura sono stati venduti per essere poi riacquistati in *leasing*, attraverso quella sciagurata operazione di *lease back* compiuta dall'Alitalia qualche anno fa per rimpinguare le sue casse ormai vuote. Mi domando quindi che fine hanno fatto questi aerei: sono trattati come rottami, verranno venduti, considerato che hanno un valore, o verranno riposti in qualche luogo senza valorizzarli?

Vorrei sapere inoltre perchè alla conclusione dei corsi per pilota, tenuti a spese dell'Alitalia (e tutti sappiamo benissimo quanto costa un corso per formare professionisti destinati a gestire aerei di linea), una volta che il pilota è stato formato ed è giunto al diploma, non viene più assunto dall'azienda. Pertanto, vi sono piloti che vengono addestrati a spese dell'Alitalia e poi magari lavorano per altre compagnie. In tal modo, non avviene altro che l'aggiunta di spreco a spreco.

Desidero ricordare ai colleghi che soltanto ieri in Commissione trasporti, in sede deliberante, è stato approvato un provvedimento che di fatto sana 190 miliardi di lire, che sono stati quindi letteralmente regalati dallo Stato italiano a ricche compagnie aeree estere. Questo è «l'andazzo» che continua a caratterizzare la situazione dell'Alitalia.

Come ultima questione, e mi sembra la più grave, vorrei ricordare ai colleghi che l'Alitalia ha in passato licenziato qualche pilota nel tentativo di smantellare o almeno snellire il suo organico sovradimensionato. La maggior parte dei licenziamenti sono però rientrati poichè i piloti hanno fatto causa e l'hanno vinta, ottenendo la loro reintegrazione nel posto di lavoro. Vi ricordo che un pilota costa oltre 300 milioni di lire all'anno di stipendio. Ebbene, tali piloti ora sono stati reintegrati ma non vengono fatti volare, sono quindi stipendiati senza essere impiegati.

Questo è il risanamento che sta portando avanti l'Alitalia, questi sono i presupposti che stanno alla base di un provvedimento che si ritiene straordinariamente urgente. In realtà, cari colleghi, questo provvedimento non è urgente, ma costituisce semplicemente un'altra storia di ordinaria follia e di ordinario spreco esistente in questo Stato.

Per tali motivi voteremo contro la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza in merito al provvedimento al nostro esame. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il parere favorevole espresso dalla 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione e dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge n. 546.

È approvato.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

CAMO ed altri. – «Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale» (604-B) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero» (1884) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della 1ª Commissione.

Le Commissioni sono autorizzate a riunirsi immediatamente.

Per la discussione di una mozione

DI BENEDETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, vorrei intervenire in merito alla mozione 1-00052 presentata da ben 87 senatori l'11 novembre 1996 allo scopo di impegnare il Governo sul problema del quadro comunitario di sostegno per l'Abruzzo. Vorrei sollecitare, come è già stato fatto dal Presidente della 10ª Commissione permanente e così come credo sia interesse di tutti gli abruzzesi, la discussione di questa mozione, affinché sia inserita all'ordine del giorno il più presto possibile.

PRESIDENTE. Senatore Di Benedetto, abbiamo già affrontato la questione nell'ambito della Conferenza dei Capigruppo; il suo intervento ci spinge a parlarne nuovamente per sollecitare ulteriormente una risposta.

DI BENEDETTO. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 10,35*).

DOTT. LUIGI CIAURRO

Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio per la pubblicazione dei resoconti stenografici
Servizio dei Resoconti dell'Assemblea

Allegato alla seduta n. 106

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 18 dicembre 1996, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MAGGI, SPECCHIA, BUCCIERO e COZZOLINO. – «Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche professionali e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nelle attività lavorative subacquee ed iperbariche» (1885);

MAGGI, SPECCHIA e COZZOLINO. – «Disposizioni relative all'istituzione del Ministero del mare» (1886);

LOMBARDI SATRIANI, SALVI, VELTRI, BRUNO GANERI, MARINI, MASULLO, CORRAO e FIGURELLI. – «Norme per la tutela, la ristrutturazione e la rivitalizzazione dei centri storici di Vibo Valentia, Arena, Badolato, Briatico, Chiaravalle, Dasà, Filadelfia, Monterosso, Mileto, Nicotera, Pizzo, San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Soriano, Torre di Ruggiero, Tropea, Vallelonga, Laureana di Borrello e per l'istituzione in Vibo Valentia di un teatro e di altre strutture culturali» (1887);

CAMO. – «Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita» (1888);

MONTELEONE, MAGLIOCCHETTI, MARRI, BONATESTA, MULAS e BEVILACQUA. – «Proprietà popolare della moneta» (1889).

Disegni di legge, assegnazione

In data 18 dicembre 1996, il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI Spa nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonchè per le trasmissioni televisive in forma codificata» (1541-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

ti), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. – «Istituzione dell'Ordine degli informatici» (1641), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della 10ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

BONATESTA ed altri. – «Agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli destinati a portatori di *handicap*» (1832), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 8ª e della 12ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

IULIANO ed altri. – «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria» (1808), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 12ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

COSTA. – «Norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà dell'INA Spa e della CONSAP Spa» (1841), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

VELTRI ed altri. – «Norme per la tutela, la ristrutturazione e la rivitalizzazione del centro storico di Cosenza» (1351), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, presentazione di relazione

A nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia), il senatore Senese ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» (1407) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione» (1851) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

«Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7^o giorno, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione» (1852) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale» (1849) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

